

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione Fallimentare

Ricorso per l'ammissione alla Procedura di

Accordo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

ex art 9 e s.s. lege n. 3/12

Nell'interesse del

Signor **[REDACTED]**, nato a **[REDACTED]** e residente in **[REDACTED]** alla **[REDACTED]** C.F. **[REDACTED]**, elettivamente domiciliato in Roma, Via Moricone, 9 presso e nello studio degli Avv.ti Beatrice Aureli (CF RLABRC 69L66H501W) e Agnese Casalaina (CF CSNGNS78E55H501N) che lo rappresentano e lo difendono, unitamente e disgiuntamente tra Loro, giusta delega in calce al presente atto, le quali dichiarano, altresì, fin da ora, di volere ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria, ai sensi di legge, al seguente numero di fax: 06.86390482 ovvero ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata beatriceaureli@ordineavvocatiroma.org e agnesecasalaina@ordineavvocatiroma.org.

PREMESSO CHE

- 1) Sussiste, nella fattispecie in esame, il requisito di cui all'art 6, comma 1, L.3/12, essendo l'istante "Consumatore" pertanto non soggetto né assoggettabile ad altre procedure concorsuali e vigenti, previste dall'art 1 R.D., 16 marzo 1942, n. 267,
- 2) Sussiste altresì, come verrà ampiamente esposto nel prosieguo del presente ricorso, il requisito oggettivo di cui all'art. 6, comma 2, lettera a) L.3/12, in quanto il ricorrente, si trova in una situazione di sovraindebitamento, intesa quale *situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile* che, di fatto, non rende possibile al medesimo adempiere alle obbligazioni stesse, secondo le scadenze originariamente pattuite,
- 3) In ogni caso, l'art 7, comma 1, L. 3/12, prevede espressamente che *"Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del Tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni"*;
- 4) Il ricorrente non ha fatto ricorso, nei cinque anni antecedenti la presente domanda, ad alcuno dei procedimenti di cui alla L. 3/12 né ha subito uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis della medesima legge,



- 5) Il ricorrente medesimo ha inoltre, sempre conformemente al ridetto dettato normativo, presentato istanza ai sensi dell'art 15, comma 9 della citata L. 3/12, al fine di ottenere la nomina di professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi, così da poter usufruire delle procedure previste dalla summenzionata normativa;
- 6) All'esito di tale istanza, (RG 7991/16), il Giudice ha nominato quale Organismo di Composizione della Crisi l'Avvocato Cinzia Romeo, che ha accettato l'incarico conferito;
- 7) Che, la scrivente difesa, ha quindi chiesto al suddetto professionista la redazione della relazione, ai sensi dell'art 9 comma 2 L.3/12, contenente l'attestazione sulla fattibilità del piano;
- 8) L'Avv. Cinzia Romeo ha pertanto provveduto a redigere la richiesta relazione cui ci si riporta integralmente, attestando il piano proposto e di cui meglio in appresso (**doc 1**);

Tutto ciò premesso l'istante

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura "accordo di ristrutturazione dei debiti" a norma degli articoli 9 e s.s. della L. 3/12, secondo la proposta di cui al prosieguo del presente atto, corredata dalla relazione attestante la fattibilità della stessa dell'Organismo di Composizione della Crisi.

In particolare, al fine di dare al Giudicante una visione complessiva della vicenda che occupa, si espone brevemente la storia del debitore.

STORIA DEL RICORRENTE

Il Sig. [REDAZIONE] abita con i genitori, Signori [REDAZIONE] e [REDAZIONE] presso l'indirizzo di residenza [REDAZIONE].

L'istante è attualmente impiegato a tempo indeterminato presso l'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea di Roma, assunto dal marzo 2005.

Le posizioni debitorie nascono da una "normale" attività di consumo per la quale il cliente ha contratto i primi debiti con il sistema bancario: la progressione delle rate ha fatto sì che il cliente si trovasse in difficoltà nei pagamenti. Per arginare i problemi il signor [REDAZIONE] ha contratto nuovi finanziamenti tramite la cessione del quinto dello stipendio. Tutto ciò ha però creato ulteriori problemi che sono stati affrontati dall'istante con l'aiuto del padre che, però, ora non si trova più nella condizione di prestare soccorso al figlio.



FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PIANO

Come suddetto il sig. [REDACTED] è assunto presso l'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea con contratto a tempo indeterminato per cui percepisce uno stipendio mensile netto di circa **1.900,00 euro** e tale emolumento rappresenta l'unica possibile fonte di finanziamento del piano, atteso che il ricorrente non ha altro patrimonio o redditi.

In considerazione di quanto sopra, l'istante intende proporre ai creditori un accordo di composizione della propria crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7 e seguenti della L. 3 2012, mettendo a disposizione la somma di **euro 800,00 mensili per i primi 12 mesi dall'omologa del piano ed euro 550,00 per i successivi 60 mesi** per un totale di **euro 42.600,00**, derivanti dalla propria attività come dipendente a tempo indeterminato.

Tale somma è calcolata in modo da essere sostenibile per l'istante, ovvero da lasciare un reddito residuale che permetta la soddisfazione delle esigenze incompressibili di vita, senza poter soddisfare le quali, anche secondo i parametri Istat, l'istante rischierebbe di cadere sotto la soglia di povertà ovvero di non poter sostenere l'impegno preso con la presente procedura a favore dei creditori.

SITUAZIONE DEBITORIA E SUDDIVISIONE IN CLASSI

L'ammontare dei debiti complessivi maturati alla data del deposito del presente ricorso è pari a **euro 92.883,00** (oltre spese dei professionisti che hanno seguito il presente accordo), come meglio dettagliati nell'elenco allegato alla presente istanza.

Preliminarmente all'esposizione della proposta di accordo, si ritiene opportuno suddividere i creditori in classi omogenee rispetto alla tipologia del credito, al patrimonio liquidabile del soggetto debitore e alla probabile percentuale di soddisfazione rinveniente dall'Accordo proposto:

Classe 1: Crediti in prededuzione

Come previsto dall'art 13 comma 4 bis, legge 3 2012, i crediti sorti in funzione o in occasione della presente procedura hanno il diritto di essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri creditori. Tali crediti si dettagliano nella remunerazione dei seguenti soggetti:

- Per **euro 5.550,00**, comprensivi di oneri accessori e spese, all'Avv. Cinzia Romeo, Organismo di Composizione della Crisi;
- per **euro 2.300,00**, comprensivi di oneri accessori e spese, a [REDACTED] consulente di parte che ha seguito la redazione del presente piano e le attività allo stesso connesse, ivi compresa la raccolta e lo studio della documentazione sottesa alla elaborazione;
- per **euro 1.750,00**, comprensivi di oneri accessori e spese, agli Avv. ti Beatrice Aureli e Agnese Casalaina per le attività di difesa legale dell'istante;



Classe 2: Crediti privilegiati

Sono da considerarsi privilegiati i debiti che *“allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione”* dall'art 7 comma 1 L. 3/2012.

Nel caso in specie, risulta l'istante non sia proprietario di beni immobili; per quanto riguarda i privilegi sul patrimonio mobiliare, stimato prudenzialmente in **euro 1.500,00** lo stesso risulta integralmente assorbito dalle spese della presente procedura, e pertanto le restanti posizioni creditorie devono considerarsi chirografe.

Classe 3: Crediti chirografi

Tale classe comprende i creditori dell'istante non garantiti. La somma di tali posizioni, elencata nell'allegato alla presente, è di circa **euro 92.883,00**.

Classe 4: Crediti sopravvenienti

Si ritiene di destinare una quota pari al 5% dell'ammontare complessivo del piano, ovvero **euro 2.100,00**, ad eventuali crediti che dovessero sopravvenire fino all'omologa dello stesso, anche a seguito di precisazione dei creditori esistenti, agli interessi dedicati ai crediti privilegiati ed alle spese di procedura sopravvenienti. Qualora non dovessero sopravvenire nuovi crediti, ovvero l'importo dei crediti sopravvenienti fosse inferiore all'importo destinato a tale classe, il residuale sarà devoluto a soddisfazione ulteriore dei creditori chirografi.

PROPOSTA DI ACCORDO

Considerato quanto sopra esposto, il debitore intende proporre ai creditori un *“Accordo di ristrutturazione dei debiti”* a norma degli artt. 7 e segg. della L. 3/2012 secondo le seguenti scadenze e modalità:

- integrale soddisfazione della classe **Predeuzione** per complessivi **euro 9.600,00** entro 12 mesi dall'omologa del piano
- La parziale soddisfazione della classe **Crediti chirografi**, ammontanti ad **euro 92.883,00** a cui è proposta una percentuale di soddisfazione pari a circa il 33,27% del valore del debito per un totale di **euro 30.900,00**. Qualora la somma individuata a favore di costi o crediti sopravvenienti venisse integralmente versata a favore dei creditori chirografi, la percentuale di soddisfazione salirebbe a circa il 35,53% del debito.



- La messa a disposizione a favore di eventuali crediti o costi sopravvenienti della somma di **euro 2.100,00**.

Gli importi incassati dalla procedura verranno integralmente versati ai crediti in prededuzione sino alla loro integrale soddisfazione prevista entro il dodicesimo mese dall'omologa del piano. I creditori privilegiati e chirografi verranno soddisfatti tra la tredicesima e la quarantottesima mensilità dall'approvazione del piano.

Al fine di semplificare si riporta una tabella riassuntiva degli importi che la proposta assegna ai creditori e delle rispettive percentuali di soddisfazione.

Classe Prededuzione	9.600,00	100%
Avv. Cinzia Romeo	5.550,00	100%
	2.300,00	100%
Avv. ti Beatrice Aureli e Agnese Casalaina	1.750,00	100%
Classe Privilegiati	0	100%
	0	100%
Classe Sopravvenienti	2.100,00	100%
Classe Chirografi	30.900,00	33,27%
Banca di Credito Coop. Di Roma	4.291,20	33,27%
Carta di Credito Relax Banking	532,28	33,27%
	164,67	33,27%
AGOS SPA	6.162,83	33,27%
Carta Sì SPA	473,40	33,27%
	247,51	33,27%
Collegio IPASVI di Roma	49,90	33,27%
Findomestic Banca SPA	1.975,77	33,27%
	10.760,76	33,27%
Intesa San Paolo Personal Finance SPA	6.020,12	33,27%
Agenzia Entrate Riscossioni	221,56	33,27%



SOSTENIBILITA' DELLA PROPOSTA

Si rimanda alle considerazioni espresse dal nominato OCC, rimarcando che i redditi futuri messi a disposizione della procedura provengono da assunzione a tempo indeterminato presso Azienda Ospedaliera Sant'Andrea.

ALTRE CONSIDERAZIONI

Al fine di validare l'adeguatezza del piano proposto si dichiara che non sono presenti crediti impignorabili e che tra i debiti aventi natura fiscale non sono presenti debiti per IVA o Ritenute d'acconto.

Tutto ciò premesso e considerato, la ricorrente, come sopra rappresentata difesa ed elettivamente domiciliata

RICORRE

All' On.le Tribunale di Roma affinché:

svolte le formalità di rito, Voglia ammettere il Signor [REDACTED] alla procedura di accordo di composizione della crisi e conseguentemente fissi con decreto l'udienza ex art 10 comma 1 L.3/12 e disponga, *ex multis*, che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori.

Disponga altresì la sospensione delle procedure esecutive in essere e/o per cui è già stata disposta l'assegnazione del compendio pignorato e non ancora interamente saldato.

Dichiari infine la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali.

In via istruttoria, si allega la documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3, l.3/12, nonché quelli di cui alla precedente narrativa e segnatamente:

1. Relazione OCC, Avv. Romeo attestante la fattibilità del piano;
2. Elenco creditori con l'indicazione delle somme dovute,
3. Elenco dei beni della ricorrente;
4. Elenco atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni/dichiarazione assenza;
5. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
6. Certificato di stato di famiglia e dichiarazione composizione nucleo familiare;
7. Elenco spese necessarie al sostentamento dei ricorrenti e tabella censimento Istat.



Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di accordo, entro il termine di cui all'art 9 comma 3-ter L.3/12, che il Giudice riterrà di voler eventualmente concedere.

Con salvezza di ogni diritto.

Roma,

Avv. Beatrice Aureli

Avv. Agnese Casalaina

